

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1879

Le ragioni della mia istanza sono chiaramente spiegate dal sunto della petizione testè letto; quindi mi dispenso dall'intrattenerne la Camera ulteriormente, confidando nella sua benevolenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la petizione di numero 2093 sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Questa petizione farà il suo corso, secondo che prescrive il regolamento.

L'onorevole Assanti-Pepe chiede un congedo di 30 giorni, per motivi di famiglia. Se non vi sieno opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Si dà lettura della relazione della Giunta intorno all'elezione del collegio di Cicciano.

(Il segretario Melodia legge la relazione.)

Collegio di Cicciano:

« La Giunta,

« Ritenuto in fatto:

« Che nella votazione avvenuta nel collegio di Cicciano il 20 aprile or volto, di 1295 iscritti concorsero all'urna 1125 elettori, dei quali, secondo il computo dell'ufficio elettorale, 569 vanno attribuiti al signor Gabriele Ravelli e 508 al professore Davide Borrelli, oltre a 14 voti dichiarati nulli, uno disperso, e 33 contestati, onde venne proclamato eletto il signor Gabriele Ravelli, come quegli che aveva riportato più del terzo dei voti degli iscritti, e più della metà dei votanti.

« Che contro le operazioni elettorali insorsero proteste nel corso delle medesime, ed altre molte ne furono sporte posteriormente, fin dopo chiusa la discussione pubblica, ch'ebbe luogo dinanzi alla Giunta il 3 del volgente;

« Osservato in merito alle medesime:

« 1° Che a mente degli articoli 58 ed 80 della legge elettorale, l'appello introdotto contro una decisione per la quale alcuni elettori sieno stati cancellati dalla lista ha effetto sospensivo, senza distinguere tra il caso in cui la cancellazione abbia avuto luogo per le facoltà che l'articolo 44 attribuisce al prefetto e gli altri casi dalla legge stessa previsti. Onde, bene l'ufficio definitivo di Cicciano ammetteva all'esercizio del voto quanti esibivano il certificato legale dello appello, prodotto nei termini prescritti, contro il decreto prefettizio. Nè oramai sembra proficuo di esaminare se quei termini fos-

sero stati veramente osservati, come infatti lo furono, poichè la Corte di Napoli, con decisione del 28 ultimo aprile dichiarava ammissibile lo appello, e nel fatto gli dava adito.

« 2° Che è massima costante di giurisprudenza elettorale, stabilita dalla Camera in tutte le legislature, di non ammettersi reclami contro ciò che sia enunciato dai verbali, i quali, avendo il suggello è la garanzia dell'atto pubblico, meritano piena fede fino alla iscrizione in falso, e precisamente per quanto affermino esplicitamente, o contengano dichiarazioni, che contraddicano alle asserzioni delle proteste. Per lo che, sembrano inattendibili le proteste relative ad operazioni materiali, come la situazione del tavolo, la scritturazione delle schede, ed il non essersi potuto sorvegliare l'ufficio per la calca degli elettori, che lo circondavano, quando tali gratuite affermazioni sono recisamente contraddette dal verbale, dove si legge che il protestante signor Siciliani era stato espressamente invitato ad avvicinarsi, come facevano gli altri e che la continua vigilanza da lui esercitata veniva anche provata dalle eccezioni fatte per un singolo elettore.

« Che il sospetto del signor Siciliani stesso che le schede fossero state lette erroneamente, motivo pel quale chiedeva venissero tutte contestate ed alligate al verbale, oltre ad essere nel verbale smentito sdegnosamente, non fu messo in campo che quando lo scrutinio dei bollettini era compiuto e stava per disporsene lo abbruciamento, e non già specificando le ragioni della contestazione a misura che seguiva la lettura, ma *in blocco*, vagamente senza, nulla determinare, e quando era compiuto il giudizio sulla validità della singole schede, quando, in altri termini, si era costatata la propria sconfitta, e la vittoria dell'avversario.

« Ora la legge non consente ai fini di un qualunque elettore il diritto di far ripetere le operazioni sempre che il voglia, quando gli ha concesso l'altro di sorvegliarle tutte mentre si eseguono. Anzi, il concetto del legislatore, manifestato pure in molte decisioni di questa Camera, è che la contestazione debba avvenire sopra schede indicate, e non che si possa impugnare tutto l'operato di una sezione in termini vaghi ed indeterminati o generici, chiedendo poi come conseguenza la conservazione di tutti i bollettini, ed anche di quelli sui quali non sia caduta controversia, perchè, allora verrebbe a mancare la garanzia accordata ad ogni elettore, riposta nella segretezza del voto, e la elezione potrebbe essere infirmata ad ogni libito di chiunque non fosse soddisfatto del risultato.

« 4° Nè, per la Giunta, il contenuto di questa protesta è reso più importante da quelle altre sporte